Schema di Convenzione Allegato "B" - avviso di asta pubblica per cessione carcasse ungulati selvatici stoccate presso i centri di raccolta selvaggina degli ATC Pisa Ovest e Pisa Est

CONVENZIONE PER IL RECUPERO, CONFERIMENTO E CESSIONE DI CINGHIALI ED ALTRI UNGULATI ABBATTUTI IN REGIME DI CONTROLLO E/O ATTIVITA' VENATORIA AI FINI DI LAVORAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLE CARNI E DI SMALTIMENTO DEGLI SCARTI.

L'anno Duemila ventitré (2024) il giorno …. del mese di

tra

L' **ATC 14 PISA OVEST,** più brevemente di seguito indicata come "ATC", C.F……., con sede in Pisa, Via Gioacchino Volpe, 92 legalmente rappresentata dal Sig. …….., nato a …….. il giorno ……., Presidente, ivi domiciliato per la sua carica, il quale agisce in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ATC che rappresenta ;

e

La ditta ……, più brevemente di seguito indicata come "Ditta", con sede legale
in ……
……, P.IVA/C.F. …….., legalmente rappresentata dal Sig. …… nato a ……. il ../../….. ,

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1
Finalità

La presente convenzione disciplina il processo di ritiro, presso i CRS per la successiva lavorazione e commercializzazione delle carni di cinghiale e degli altri ungulati abbattuti nell'ambito dell'attività di controllo autorizzata dalla Regione ai sensi dell'art. 37 LR 3/1994 e dell'attività venatoria, nonché allo smaltimento dei relativi scarti di lavorazione.

Art. 2
Oggetto della convenzione

L'ATC di Pisa si impegna a cedere alla Ditta cinghiali ed altri ungulati provenienti da azioni di controllo ed eventualmente conferiti in regime di attività venatoria per la successiva commercializzazione delle carni.
Per la realizzazione delle attività previste nella presente convenzione, la Ditta si avvale degli stabilimenti e delle attrezzature di macellazione riconosciuti ai sensi Reg. CE 853/2004 per la produzione di alimenti di origine animale, di cui è proprietario e/o gestore, oltre che di mezzi e beni strumentali propri della Ditta, quali mezzi per il recupero e il trasporto delle carcasse di cinghiale ed altri ungulati, rispondenti alla normativa vigente.

Art. 3
Modalità operative di ritiro presso i Centri di Sosta (CRS)

L'A.T.C. si impegna:

a. a consegnare il capo, a cura degli incaricati dell'A.T.C., in pelle e completamente eviscerato, accompagnato dai suoi visceri e/o da apposita dichiarazione del cacciatore formato, presso i Centri di Raccolta della Selvaggina (CRS) dell'A.T.C;
b. ad attuare tutti gli accorgimenti possibili per l'ottimale conservazione delle carni;
c. ad avvertire appena possibile la Ditta dell'avvenuto abbattimento tramite contatto telefonico, oppure tramite e-mail o sistema telematico di interscambio dati;

La Ditta si impegna:

a. a garantire la propria effettiva disponibilità per il recupero delle carcasse entro 5 (cinque) giorni dall'abbattimento;
b. a garantire il ritiro degli animali eviscerati, insieme ai suoi visceri presso i CRS, compreso i capi ceduti volontariamente dai cacciatori e ad applicare gli importi convenuti di cui all'art. ….., in orari preventivamente concordati, con mezzo idoneo al trasporto di carcasse destinate alla macellazione e commercializzazione, in tempi congrui dall'avvenuta segnalazione. In caso di deterioramento per ritardo nel ritiro dell'animale e per altre cause non imputabili all'ATC ed ai suoi incaricati, ogni onere resta a carico della ditta ivi compreso lo smaltimento della carcassa ai sensi di legge;
c. a garantire che la lavorazione del capo avvenga presso un Centro di Lavorazione autorizzato ai sensi del Regolamento 853/2004/CE ove dovranno essere effettuare tutte le analisi sanitarie previste dalla normativa vigente per la definizione della commerciabilità delle carni;
d. a procedere alla loro vendita dopo aver espletato tutte le procedure finalizzate alla loro commercializzazione;
e. ad assumere interamente a proprio carico tutte le attività ed i costi fin dal momento del recupero, quali la pesatura della carcassa, lo smaltimento degli scarti (visceri, ecc.) anche dei capi non risultati idonei alla commercializzazione nel rispetto delle norme vigenti;
f. a completare in corso di lavorazione, con gli elementi descritti al successivo art. 5.2, le schede tecniche di ciascun capo ritirato;
g. a garantire con precisione e puntualità l'esecuzione degli adempimenti di rendiconto e dei pagamenti previsti al successivo art. 5.4;

Art. 4
Garanzie e responsabilità

L'ATC è sollevata da qualsiasi tipo di responsabilità per danni derivanti a persone o cose, per fatti o atti compiuti nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, e da ogni altro onere o obbligo che non sia stato espressamente richiamato nel presente atto tra gli impegni descritti al precedente art. 3. A tale scopo è obbligo e responsabilità esclusiva della Ditta stipulare le relative ed adeguate polizze assicurative contro infortuni e malattie professionali e da rischi di responsabilità civile verso terzi.

Per quanto normativamente previsto in materia di ambienti di lavoro e di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, il datore di lavoro, così come definito dal D. Lgs 81/2008, è responsabile dell'organizzazione complessiva della sicurezza nei Centri di Lavorazione, ed in particolare provvede per gli adempimenti previsti per legge. È altresì responsabile della sicurezza nelle operazioni di ritiro dei capi da parte del proprio personale nei punti di raccolta concordati.

Art. 5
Valutazione economica delle carcasse e modalità di pagamento e rendiconto

Il prezzo che la Ditta dovrà corrispondere all'ATC per la cessione delle carcasse è pari a € ……. (in lettere ……) oltre Iva, se vendita soggetta ad iva, per ogni Kg di carne. Il peso della carne su cui deve essere valutato l'importo da versare all'ATC è quello relativo alle carcasse prive dei visceri interni e della testa per gli ungulati appartenenti ai Cervidi e Bovidi, indipendentemente dalla loro commercializzazione, risultante al momento del ritiro degli animali ai CRS.
Sarà cura della Ditta, in corso di lavorazione, riportare nella scheda tecnica di ciascun capo ritirato i dati effettivi di pesatura delle singole carcasse, nonché delle mezzene ottenute, oltre alla dichiarazione sul destino delle carni e degli scarti di lavorazione.
Alla fine di ogni trimestre, entro e non oltre i 10 giorni successivi la Ditta dovrà inviare all'ATC, a mezzo posta elettronica, un rendiconto riepilogativo del trimestre precedente in cui, per ciascun capo, siano indicati i seguenti dati:

- Numero identificativo del contrassegno auricolare e comune di provenienza del capo ceduto.
- Peso effettivo della carcassa.
- Peso effettivo delle mezzene.
- Calcolo dell'importo dovuto (vedi comma 1)
- Note su eventuali risultanze positive al controllo sanitario delle carcasse che impediscano la commercializzazione

Il versamento da parte della Ditta dell'importo complessivo dovuto per tutti i capi ritirati nel trimestre precedente, calcolato secondo quanto previsto al comma 1, dovrà essere effettuato entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre, mediante versamento sul c.c. …….. acceso presso la Cassa di Risparmio di Volterra, filiale di Via Venezia Giulia, intestato a ATC PISA …….. con causale "Cessione carne ungulati periodo _____". A seguito di quanto sopra, l'ATC provvederà ad inviare nota di addebito emessa fuori dal campo di applicazione I.V.A., ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/72 e corrispondente all'importo pagato.
In caso di mancato versamento dell'importo nei termini di cui al punto 4, oltre all'escussione della garanzia fideiussoria, alla Ditta sarà sospesa, tramite semplice comunicazione, la possibilità di accedere al ritiro di ulteriori capi abbattuti.

Art. 6
Entrata in vigore e durata della convenzione

La presente convenzione entra in vigore al momento della sottoscrizione delle parti, ha validità biennale e potrà essere rinnovata solo con esplicito assenso delle parti.

Art. 7
Estensione ad altre specie, recesso anticipato e disdetta da parte dell'ATC

È riconosciuta a entrambi le parti la facoltà di recesso anticipato dalla presente convenzione, nel caso in cui le clausole della stessa vengano in toto o in parte disattese, solo a seguito di esplicita contestazione scritta inoltrata mediante raccomandata A.R. o PEC, e previo esperimento di specifica trattativa di mediazione e controdeduzione della durata minima di giorni 30.
Nel caso che la trattativa risultasse infruttuosa, le parti potranno esercitare il recesso anticipato con motivata comunicazione scritta mediante raccomandata A.R. o PEC con preavviso minimo di giorni 30.
L'ATC, quale ente titolare della funzione di gestione faunistica del territorio, può in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio e prima della naturale scadenza della convenzione, in

particolare qualora la Regione Toscana disponesse nuove procedure in materia, darne disdetta mediante raccomandata A.R. o PEC, con semplice preavviso minimo di 15 giorni dal ricevimento, senza che la Ditta possa richiedere alcun danno.

Art. 8
Rinvio a norme generali

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile vigenti e nel contempo alle norme che potrebbero successivamente intervenire in materia e che rendano necessario rivedere le condizioni stabilite in convenzione.

Art. 9
Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra l'ATC e la Ditta in relazione alla presente convenzione, è competente il Foro di Pisa.

Art. 10
Trattamento dati

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 il contraente autorizza l'ATC al trattamento dei dati personali che lo riguardano, trattamento che, cautelato da misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà per finalità istituzionali, organizzative e statistiche dell'ATC o della Regione Toscana.

Art. 11
Disposizioni finali

La presente convenzione verrà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.04.86 n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'ATC Pisa Ovest IL LEGALE RAPPRESENTANTE Mauro Bettini	Per la Ditta IL LEGALE RAPPRESENTANTE
_____	_____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice civile, il legale rappresentante della Ditta dichiara di aver letto ed espressamente approvato i seguenti articoli della convenzione: 3, 4, 5, 7, e 9.

Pisa ….. marzo 2024

Per la Ditta _____
IL LEGALE RAPPRESENTANTE